

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELLA CENTRALE DI
COMMITTENZA DELL'UNIONE MONTANA VALLE VARAITA**
(art. 33 comma 3-bis del D.Lgs. n. 163/2006)

L'anno duemilaquindici, il giorno ____ del mese di ____ alle ore ____ presso la sede dell'Unione Montana Valle Varaita - Piazza Marconi n. 5 Frassino (CN)

Tra:

- **l'Unione Montana Valle Varaita** con sede legale in Frassino (CN), Piazza Guglielmo Marconi n. 5, rappresentata dal Presidente pro-tempore - Sig.ra RINAUDO Milva, autorizzata in forza della deliberazione del Consiglio n. ____ in data ____
- **il Comune di Bellino** con sede legale in Bellino (CN), B.ta Pleyne n. 1, rappresentato dal Sindaco pro-tempore - Sig. MUNARI Mario, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ in data ____;
- **il Comune di Brossasco** con sede legale in Brossasco (CN), Piazza Costanzo Chiari n. 15, rappresentato dal Sindaco pro-tempore - Sig. NOVA Marcello, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. n. ____ in data ____;
- **il Comune di Costigliole Saluzzo** con sede legale in Costigliole Saluzzo (CN), Via Vittorio Veneto n. 59, rappresentato dal Sindaco pro-tempore - Sig.ra RINAUDO Milva, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. n. ____ in data ____;
- **il Comune di Frassino** con sede legale in Frassino (CN), Via S. Rocco n. 4, rappresentato dal Sindaco pro-tempore - Sig. MATTEODO Bernardino, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 in data n. ____ in data ____;
- **il Comune di Isasca** con sede legale in Isasca (CN), Piazza del Municipio n. 5, rappresentato dal Sindaco pro-tempore - Sig. FORNIGLIA Roberto, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. n. ____ in data ____;
- **il Comune di Melle** con sede legale in Melle (CN), Piazza Marconi n. 1, rappresentato dal Sindaco pro-tempore - Sig. FINA Giovanni, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. n. ____ in data ____;
- **il Comune di Pontechianale** con sede legale in Pontechianale (CN), Frazione Maddalena n. 1, rappresentato dal Sindaco pro-tempore - Sig. CAMPI Alfredo, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ in data ____;
- **il Comune di Rossana** con sede legale in Rossana (CN), Via XII Luglio n. 2, rappresentato dal Sindaco pro-tempore - Sig. SAROGLIA Maurizio Enrico, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ in data ____;
- **il Comune di Valmala** con sede legale in Valmala (CN), Località Santuario, rappresentato dal Sindaco pro-tempore - Sig. PICCO Andrea, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ in data ____;
- **il Comune di Venasca** con sede legale in Venasca (CN), Via G. Marconi n. 19, rappresentato dal Sindaco pro-tempore - Sig. DOVETTA Silvano, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ in data ____;

RAVVISATA la opportunità di promuovere l'esercizio associato della Centrale di Committenza al fine di aumentare l'efficacia e l'efficienza delle attività di acquisizione dei beni e servizi e di realizzazione dei lavori pubblici;

- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 che stabilisce finalità e modalità di organizzazione della Centrale di Committenza;
- Visto l'art. 33 comma 3-bis del D.Lgs. n. 163/2006 prevede che: *“I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento.”* (comma aggiunto dall'art. 23, comma 4, legge n. 214 del 2011, poi modificato dall'art. 1, comma 4, legge n. 135 del 2012, poi modificato dall'art. 1, comma 343, legge n. 147 del 2013, poi sostituito dall'art. 9, comma 4, legge n. 89 del 2014, poi modificato dall'art. 23-bis della legge n. 114 del 2014).
- Visto che ai sensi dell'art. 30, comma 1, 2, 3, 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni e possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 - Oggetto della convenzione

- 1) E' istituita una Centrale di Committenza per le procedure di gara di appalti di lavori, servizi e forniture per i soggetti sottoscrittori della presente convenzione.
- 2) La Centrale di Committenza, ai sensi dell'art. 33, Decreto Legislativo n. 163/2006, è costituita presso l'Unione Montana Valle Varaita ed è denominata: **“Centrale di Committenza dell'Unione Montana Valle Varaita”**.

Art. 2 - Obiettivi

- 1) L'obiettivo è quello di una maggiore celerità delle procedure di gara, dell'ottimizzazione dei costi, delle risorse e della massima trasparenza e l'unificazione delle procedure.

Art. 3 - Enti partecipanti

- 1) Gli enti che aderiscono alla presente convenzione sono i seguenti:
 - l'Unione Montana Valle Varaita
 - Comune di Bellino
 - Comune di Brossasco
 - Comune di Costigliole Saluzzo
 - Comune di Frassino
 - Comune di Isasca
 - Comune di Melle

- Comune di Pontechianale
- Comune di Rossana
- Comune di Valmala
- Comune di Venasca

Art. 4 - Funzioni, attività e servizi svolti dalla Centrale di Committenza

- 1) Le funzioni e i servizi oggetto della presente convenzione consistono in quanto previsto dell'art. 3 del D.P.C.M. del 30/06/2011, e specificatamente svolge le seguenti attività:
 - a) collabora con l'ente aderente alla corretta individuazione dei contenuti dello schema del contratto, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura alle effettive esigenze degli enti interessati;
 - b) concorda con l'ente aderente la procedura di gara per la scelta del contraente;
 - c) collabora nella redazione dei capitolati di cui all'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
 - d) collabora nella redazione del capitolato speciale;
 - e) definisce, in collaborazione con l'ente aderente, il criterio di aggiudicazione ed eventuali atti aggiuntivi;
 - f) definisce in caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri di valutazione delle offerte e le loro specificazioni;
 - g) redige gli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito;
 - h) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa,
 - i) nomina la commissione giudicatrice (in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa);
 - j) provvede all'aggiudicazione provvisoria;
 - k) collabora con l'ente aderente ai fini della stipulazione del contratto;
 - l) cura, anche di propria iniziativa, ogni ulteriore attività utile per il perseguimento dell'obiettivo di cui all'art. 2 e di rendere più penetrante l'attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa, favorendo al contempo la celerità delle procedure, l'ottimizzazione delle risorse e il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.
- 2) La Centrale di Committenza assume, per conto dell'ente associato, la qualità di "Centrale di committenza".
- 3) La Centrale di Committenza si impegna, entro gg. 15 dalla ricezione degli atti di cui al successivo art 5, comma 1, lett. a), c) e d) ad attivare la procedura di gara.
- 4) Completata la procedura di aggiudicazione, la Centrale di Committenza rimette copia integrale del fascicolo relativo alla singola procedura di gara all'ente committente associato, unitamente al verbale di aggiudicazione preliminare, in funzione dell'attività svolta, ai fini degli atti consequenziali.
- 5) E' possibile, previa diretta intesa fra la Centrale di Committenza e gli enti associati, ampliare l'ambito di attività.
- 6) La Centrale di Committenza opera in accordo con i Comuni per razionalizzare e coordinare gli acquisti ed i servizi di cui questi si avvalgono, nello spirito di ottenere per questi migliori condizioni economiche e migliore qualità nei prodotti e nei servizi acquisiti.

Art. 5 - Attività che restano nella competenza degli enti partecipanti

- 1) Restano di competenza del singolo ente associato:
 - a) la nomina del RUP (responsabile unico del procedimento), ex art 10 D. Lgs. n. 163/2006 e L. 241/1990;
 - b) le attività di individuazione delle opere da realizzare;
 - c) la redazione, la validazione e l'approvazione dei progetti e di tutti gli altri atti ed elaborati che ne costituiscono il presupposto, ivi compresa l'attribuzione dei valori ponderali in caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da riportare nel capitolato speciale d'appalto;
 - d) l'adozione della determina a contrattare;
 - e) l'aggiudicazione definitiva, effettua le pubblicazioni, le comunicazioni, le informazioni sugli esiti di gara e le verifiche sul possesso dei requisiti relativi alle fasi della procedura di cui è titolare;
 - f) cura gli eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di affidamento, fornendo anche gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio qualora delegata alla C.C.;
 - g) la stipula del contratto d'appalto;
 - h) l'affidamento della direzione dei lavori;
 - i) tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori ed ai pagamenti sulla base degli stati di avanzamento lavori;
 - j) il collaudo statico e tecnico-amministrativa delle opere;
 - k) tutti gli adempimenti connessi al monitoraggio procedurale e finanziario ed alla rendicontazione finanziaria dell'operazione;
 - l) comunicazione e trasmissione all'Osservatorio dei contratti pubblici delle informazioni previste dall'art. 7 del D. Lgs. n. 163/2006.
- 2) L'ente associato può delegare alla Centrale di Committenza l'attività di cui ai punti e) ed f) del sopracitato elenco ed ogni altro servizio aggiuntivo con oneri a proprio carico.
- 3) L'ente associato può delegare alla Centrale di Committenza l'attività di verifica tecnica ed amministrativa dei progetti con oneri a proprio carico.
- 4) L'ente associato potrà avvalersi del supporto della Centrale di Committenza nell'esame di eventuali proposte di varianti (varianti in corso di esecuzione del contratto; varianti in corso d'opera; varianti progettuali in sede di offerta), con oneri a proprio carico.
- 5) L'ente associato comunica alla Centrale di Committenza, tutti i dati relativi all'esecuzione del contratto, quali la redazione e l'approvazione di perizie di variante, la sussistenza di ritardi sui tempi di esecuzione delle opere, la formulazione di riserve e richieste di maggiori compensi da parte delle Imprese aggiudicatrici degli appalti.
- 6) L'ente associato fornisce tutti i chiarimenti, integrazioni ed approfondimenti necessari allo svolgimento dei compiti della Centrale di Committenza, così come definiti all'art.4.
- 7) In caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'Ente associato assume gli oneri economici dei compensi spettanti ad eventuali componenti esperti esterni che la Centrale di Committenza riterrà necessario inserire nella Commissione giudicatrice, oneri da riportare nei quadri economici di spesa dei singoli interventi e, di conseguenza, nei relativi provvedimenti di approvazione emanati dall'Ente.

Art. 6 - Acquisizione dati

- 1) Il sistema di acquisizione delle informazioni sulle procedure di gara e di esecuzione dei lavori, previsto dal presente atto convenzionale, sarà modificato ove in contrasto con il

programma di scambio di dati che sarà definito dal Ministero dell'Interno e dall'Autorità per la Vigilanza dei Lavori Pubblici.

Art. 7 - Regole di organizzazione e funzionamento

- 1) La Centrale di Committenza è operativa presso l'Unione Montana Valle Varaita, Piazza G. Marconi n. 5, Frassinò (CN).
- 2) La Centrale di Committenza funziona secondo le strutture proprie del suo assetto organizzativo e in conformità con il proprio ordinamento.
- 3) Gli enti contraenti, per garantire il miglior collegamento della Centrale di Committenza con le proprie strutture, provvederanno all'adozione delle modifiche regolamentari eventualmente necessarie.

Art. 8 - Operatività della Centrale di Committenza e decorrenza della convenzione

- 1) Le attività della Centrale di Committenza decorrono dalla sottoscrizione della presente.
- 2) La convenzione ha decorrenza a far data dalla sottoscrizione e durata a tempo indeterminato. Ciascun Ente potrà decidere di recedere unilateralmente dal vincolo convenzionale, dandone preavviso motivato e scritto con atto deliberativo Consiliare da trasmettere con preavviso di almeno sei mesi dalla data di recesso. Nel caso in cui il soggetto recedente sia l'Unione Montana, il preavviso di recesso deve essere comunicato con almeno sei mesi di anticipo e deve essere comunque assicurato il regolare svolgimento dei procedimenti già attivati e richiesti. Lo scioglimento della convenzione, se contestuale e non determinato dalla somma dei recessi unilaterali dei singoli Enti convenzionati, deve essere oggetto di deliberazioni Consiliari adottate da tutte le Amministrazioni stipulanti.

Art. 9 - Risorse per la gestione associata, rapporti finanziari e garanzie

- 1) Le risorse finanziarie per la gestione associata delle funzioni previste sono a carico dei rispettivi Enti.
- 2) Le somme assegnate alla Centrale di Committenza da parte degli Enti saranno individuate preventivamente nei quadri economici di progetto.
- 3) Le risorse finanziarie a carico dei singoli Comuni aderenti per il funzionamento della Centrale di Committenza saranno determinate dalla Giunta dell'Unione secondo criteri definiti dalla Conferenza dei Sindaci.
- 4) Le spese dirette sostenute per la procedura per un singolo Comune, es. quelle di pubblicazione o eventuali commissari a titolo esemplificativo, rimangono a carico dell'Ente che indice la gara e devono essere indicate nel quadro economico del progetto.
- 5) Relativamente ai servizi aggiuntivi delegati alla C.C. o alle attività di supporto richiesti alla stessa C.C. saranno definiti con le stesse modalità e criteri del punto 3.
- 6) La Centrale di Committenza redige un rendiconto per ciascun esercizio finanziario, entro il 31 marzo dell'anno successivo, di cui dà notizia agli Enti associati.
- 7) Alla Giunta dell'Unione dei Comuni, su proposta della Conferenza dei Sindaci dei Comuni aderenti, compete apportare le necessarie modifiche alle modalità di riparto.

Art. 10 - Dotazione del personale

- 1) Gli Enti associati assicurano la dotazione delle risorse umane alla Centrale di Committenza e gli ulteriori aspetti economici connessi al funzionamento della struttura.
- 2) La Centrale di Committenza svolge il servizio presso gli uffici dell'Unione Montana Valle Varaita. Per il funzionamento della Centrale di Committenza i comuni aderenti alla convenzione istituiscono, ai sensi dell'art. 30, comma 4 del TUEL, un ufficio comune, composto dai dipendenti dei comuni convenzionati dotati di competenza ed esperienza in materia di gare e contratti; la struttura organizzativa della C.C. è approvata con deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni, su designazione dei Sindaci dei comuni aderenti. Il personale dei Comuni associati messo a disposizione dell'ufficio comune per lo svolgimento del Servizio Associato conserva il proprio rapporto di servizio con il Comune di rispettiva appartenenza, nel cui organico conserva la propria posizione giuridica ad ogni effetto di legge. Pertanto ogni atto inerente od incidente sullo status giuridico e normativo del dipendente nonché la definizione del relativo trattamento economico resta di competenza del Comune di appartenenza.
- 3) La Giunta dell'Unione dei Comuni nomina il Responsabile della Centrale di Committenza.
- 4) Il responsabile della Centrale di Committenza conferisce la nomina di responsabile unico del procedimento, per i procedimenti di competenza, al personale addetto all'ufficio medesimo secondo criteri che tengono conto dei carichi di lavoro, dell'appartenenza all'ente beneficiario della procedura, e nel caso si tratti di appalti di lavori pubblici della competenza tecnica necessaria. Il personale al quale viene conferita la nomina di responsabile unico del procedimento è tenuto a porre in essere tutte le attività e gli atti connessi al ruolo ed alla funzione che esercita.
- 5) Gli affidamenti di lavori, servizi o forniture di importo inferiore a quarantamila euro, sono gestiti integralmente dal responsabile unico del procedimento, ivi compreso l'atto di affidamento all'operatore economico individuato secondo la procedura di riferimento. Il ruolo di responsabile unico del procedimento viene disposto, ordinariamente, nei riguardi del personale alle dipendenze dell'amministrazione aggiudicatrice beneficiaria dell'affidamento in dotazione alla struttura organizzativa della Centrale di Committenza.

Art. 11 Beni e strutture

- 1) La sede della Centrale di Committenza è individuata nei locali dell'Unione Montana Valle Varaita che provvede a mettere a disposizione tutte le attrezzature necessarie per le attività assegnate.

Art. 12 Strumenti di comunicazione fra i contraenti

- 1) Periodicamente è prevista una riunione degli Enti associati per un'analisi delle attività svolte dalla Centrale di Committenza.
- 2) L'Ente aderente è obbligato di trasmettere alla Centrale di Committenza l'elenco dei contratti per i quali si prevede l'affidamento, nonché di trasmettere su richiesta della Centrale di Committenza, ogni informazione relativa all'esecuzione dei medesimi contratti.

Art. 13 Registrazione

- 1) La presente scrittura privata non autenticata sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 14 Contenzioso

- 1) La Centrale di Committenza cura gli eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di affidamento definitiva gestite dalla stessa Centrale, fornendo anche gli elementi tecnico giuridici per la difesa in giudizio (art. 3, comma 1, lettera l, DPCM 30/06/2011). Rimangono a totale carico dell'Ente associato, per il quale si è svolta la procedura, gli oneri derivanti da tali contenziosi in materia di affidamento.

Art. 15 Contenzioso relativo all'attivazione della convenzione

- 1) La gestione del contenzioso che dovesse insorgere tra la Centrale di Committenza e l'Ente appaltante è devoluta al foro competente per legge.

Art. 16 Clausole di adesione

- 1) Tale convenzione è aperta all'adesione di Enti diversi dai sottoscrittori. Essa si perfeziona mediante l'invio di manifestazione di volontà in tal senso all'Unione dei Comuni che sentita la Conferenza dei Sindaci e valutata la fattibilità gestionale ed economica ne delibera l'adesione con deliberazione del Consiglio.

Letta, approvata e sottoscritta.

Unione Montana Valle Varaita RINAUDO Milva (firmato digitalmente)

Comune di Bellino MUNARI Mario (firmato digitalmente)

Comune di Brossasco NOVA Marcello (firmato digitalmente)

Comune di Costigliole Saluzzo RINAUDO Milva (firmato digitalmente)

Comune di Frassinò MATTEODO Bernardino (firmato digitalmente)

Comune di Isasca FORNIGLIA Roberto (firmato digitalmente)

Comune di Melle FINA Giovanni (firmato digitalmente)

Comune di Pontechianale CAMPI Alfredo (firmato digitalmente)

Comune di Rossana SAROGLIA Maurizio Enrico (firmato digitalmente)

Comune di Valmala PICCO Andrea (firmato digitalmente)

Comune di Venasca DOVETTA Silvano (firmato digitalmente)